

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELPITTORE GIAMBATTISTA CIMA DA CONEGLIANO”

Art. 1°

E' costituita a Conegliano con sede in Via Cima n. 24 l' "ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL PITTORE GIAMBATTISTA CIMA DA CONEGLIANO".

ART. 2°

L'Associazione adotta ogni iniziativa atta a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione delle opere di Giambattista Cima e, più in generale, dei beni artistici e culturali di Conegliano e del suo territorio.

In particolare:

- a) affianca, a richiesta, l'azione a vantaggio dei Musei e dei Monumenti della città di Conegliano svolta dai preposti agli stessi e dalle competenti Soprintendenze.
- b) offre la sua collaborazione a gruppi che prestano la loro opera per valorizzare i beni artistici di Conegliano.
- c) organizza visite guidate a Musei e Monumenti, a collezioni pubbliche e private e ad esposizioni.

ART. 3°

Si diviene soci a seguito di deliberazione del Consiglio su domanda dell'interessato.

L'Associazione ha soci sostenitori ed ordinari.

E' socio sostenitore chi si impegna a versare una quota annua non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

E' socio ordinario chi si impegna a versare una quota annua di Euro 35,00 (trentacinque virgola zero zero).

Enti Pubblici e Privati possono essere solo soci sostenitori.

ART. 4°

L'Assemblea potrà modificare annualmente le quote associative fissate dall'art. 3°.

ART. 5°

Perdono la qualità di socio coloro che non effettuino il pagamento delle quote annue e operino in contrasto con i fini dell'Associazione.

ART. 6°

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi pubblici e privati;
- c) i proventi derivanti da iniziative sociali.

ART. 7°

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Consiglio;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori.

ART. 8°

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

Ad essa devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Presidente sull'andamento economico e culturale dell'Associazione;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale e un programma per l'attività futura;
- c) gli altri argomenti proposti all'ordine del giorno.

Ogni tre anni, l'Assemblea dovrà anche deliberare su: la nomina del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

ART. 9°

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata quando il Consiglio lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

ART. 10°

L'Assemblea è convocata dal Consiglio mediante invito del Presidente spedito a ciascun socio almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato.

Ad esso potranno partecipare, su invito del Consiglio, ma senza diritto di voto, anche non soci.

ART. 11°

Ogni socio, sostenitore o ordinario, ha diritto ad un voto. Il socio impedito può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno metà dei soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le votazioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

ART. 12°

Per la modificazione del presente statuto, per deliberare circa lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrerà la presenza e il voto favorevole di almeno 2/5 (due quinti) dei soci.

Dopo due esperimenti nei quali lo scioglimento non possa essere deliberato per mancanza del quorum costitutivo, l'Assemblea deciderà sullo scioglimento a maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13°

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio. La firma sociale spetta al Presidente.

Il Presidente presiede il Consiglio e ne fa parte.

Il Presidente può essere nominato solo per due mandati consecutivi dopodiché potrà essere rieletto dopo che per un mandato vi sia stato un altro Presidente.

ART. 14°

Il Consiglio è composto da sette Consiglieri nominati dall'Assemblea e scelti dai soci sostenitori o ordinari.

